



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO

Art. 2

Ordine di esecuzione

Piena ed intera esecuzione e' data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo IV dell'Emendamento.

Versione in vigore dal 9 febbraio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
Estremi	Legge 21 gennaio 2022, n. 8
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-8-2022/art-2-ordine-di-esecuzione>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it